

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Programma di monitoraggio fitosanitario, resistenza varietale e caratterizzazione dei principali patogeni coinvolti nella moria del melograno in Veneto.

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche "TESAF", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____
di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- a. Con Delibera della Giunta regionale n... del... è stato approvato il "Programma di monitoraggio fitosanitario, resistenza varietale e caratterizzazione dei principali patogeni coinvolti nella moria del melograno in Veneto".
- b. E' stato altresì stabilito che tale Programma sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali;
- c. l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo "opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo," ai sensi dell'articolo 2 comma 1 "L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale";
- d. L'Università degli Studi di Padova "può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali..." (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- e. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l'U.O. Fitosanitario- Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria ha verificato che la moria del melograno ha assunto caratteri tali da dover attuare un intervento organico che dia utili risultati, per contribuire alla definizione del o dei possibili patosistemi e conseguentemente ad implementare lo sviluppo di successive attività volte a delineare le strategie di intervento più efficaci per arrestare tale moria e promuovere il recupero produttivo delle piante.
- f. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
- g. La Regione del Veneto e TESAF, concordano di attivare una collaborazione, al fine di individuare idonee strategie d'intervento volte a limitare i danni causati dalla moria del melograno in Veneto.

VISTO CHE

e84996e1



Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di contenere delle aree colpite la moria del melograno in Veneto e promuovere il recupero produttivo delle piante.

La collaborazione tra la Regione e il TESAF nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1) La Regione e TESAF si impegnano a collaborare per la realizzazione del "Programma di monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all'identificazione degli agenti eziologici responsabili della attuale moria del melograno in Veneto e per la messa a punto di efficaci strategie di intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante", come descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____;
- 2) L'aggiornamento del "Programma", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

Il Programma prevede per il 2021, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:

1. Attività di campo: verrà effettuato un monitoraggio fitosanitario degli impianti presenti sul territorio regionale con individuazione e mappatura tramite tecnologia GPS/GIS dei focolai infettivi e in ciascun sito verrà selezionata un'area di studio per il prelievo di campioni da piante sintomatiche.
2. Attività di laboratorio:
 - verranno prelevati campioni (n. 60) utilizzati per gli isolamenti fungini entro 48 ore dalla loro raccolta e tutti i microrganismi così ottenuti verranno identificati.
 - Valutazione dell'attività antifungina in vitro di differenti agrofarmaci nei confronti dei principali patogeni del melograno
3. Valutazione del grado di virulenza delle differenti specie fungine isolate su melograno e dell'eventuale resistenza varietale nei confronti dei principali patogeni

Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Programma mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.

Spesa prevista: 20.000,00 euro.

ART. 3 – Referenti del Programma

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali è il dott. _____.
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il TESAF prevede la costituzione di un apposito "*Gruppo tecnico di coordinamento*", composto dai rispettivi responsabili di Programma, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare



e84996e1



il progressivo stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del programma ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il TESAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Programma.

ART. 5 – Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del programma e ha la durata fino al 31/12/2021. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Programma.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

- 1) La Regione riconosce a TESAF un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute da TESAF per l'attuazione del "Programma" fino ad un massimo di **euro 20.000,00**.
- 3) TESAF presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/01/2022.
- 4) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
- 2) La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al TESAF e alla Deliberazione di Giunta n. del .



e84996e1



- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

- 1) La Regione e TESAF si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da TESAF che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
- 4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II,
- 3) art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
- 4) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del TESAF.

REGIONE VENETO
Direzione Agroambiente, Programmazione
e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali



e84996e1

